

Penale Sent. Sez. 5 Num. 27406 Anno 2026
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udienza: 07/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Franconetti Mauro nato a AVELLINO il 01/08/1967

avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabiola Furnari che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione;

Letta la memoria in data 31/03/2026 con cui la difesa, replicando alle conclusioni del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza resa dal Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Brescia che, all'esito di giudizio abbreviato, per quanto qui di interesse: 1) aveva ritenuto l'attuale ricorrente responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A.1) e bancarotta di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 l. fall. (capo A.2) quale amministratore unico della società "Butrio della Franciacorta s.r.l.", dichiarata fallita in data 20/04/2018; 2) esclusa la recidiva ed applicata la diminuzione per il rito, aveva condannato lo stesso imputato alla pena di anni due

mesi 2 gg. 20 di reclusione oltre alle pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma per la durata di anni 10.

2. Mauro FRANCONETTI, mediante il ministero dell'avv. Alessandro Asaro, ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe articolando tre motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri atti processuali con riguardo alla contestazione di bancarotta documentale specifica. Deduce che: 1) la dichiarazione del fallimento era intervenuta in data 20/04/2018, all'interno di periodo in cui il ricorrente era in custodia carceraria iniziata il 21/03/ 2018, sostituita dal 4 luglio 2018 con quella degli arresti domiciliari, misura poi cessata in data 23/12/2019; 2) era così stato impossibilitato dallo stato di custodia a recarsi presso l'immobile in cui erano conservate le scritture; 3) una volta cessato l'indicato impedimento, si era recato nel suddetto luogo in data 7/01/2020, scoprendo che i locali erano stati depredati ed era stata asportata anche la scrivania contenente le scritture in rilievo; 4) in data 8/02/2020 il ricorrente aveva sporto querela per il furto; 5) la circostanza del furto aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste Francesco Lorusso che aveva appunto riferito di avere visto i manichini spariti dai locali in questione presenti presso altro esercizio commerciale il cui titolare aveva confermato la provenienza degli stessi dall'azienda del ricorrente; 6) a fronte di tali risultanze la Corte d'appello si era limitata ad affermare illogicamente che il Franconetti avrebbe potuto incaricare terzi o operare non appena posto agli arresti domiciliari e che il furto non era plausibile; 7) nulla era stato argomentato sul dolo specifico richiesto dalla fattispecie.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 223, comma 2 °, n. 2 r. d. n° 267 / 1942 in punto di realizzazione dell'evento e sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Argomenta che: 1) la sentenza si era limitata ad indicare che l'evasione fiscale sistematica era idonea ad integrare condotta rilevante in relazione alla fattispecie, ma nulla aveva accertato in ordine alla sua concreta causazione del dissesto; 2) tantomeno era stato accertato il dolo richiesto dalla fattispecie contestata, affermazione che richiedeva anche il confronto con le azioni intraprese dal ricorrente per evitare il fallimento (versamento, in data 31/05/2017, di Euro 15.000,00 da parte del ricorrente Franconetti sul c/c societario quale versamento del residuo capitale sociale, oltre

all'intimazione di pagamento fatturazioni per Euro 75.000,00 verso CAL S.r.l. debitrice di Butrio della Franciacorta S.r.l., avviata dal Franconetti tramite legale).

2.3. Con il terzo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto ad altri atti processuali riguardo alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche ex art. 62-*bis* cod. pen. Assume che la sentenza impugnata si era limitata ad asserire la carenza di elementi positivi per la concessione a fronte della pluralità di precedenti, senza considerare, da un lato la concreta condotta collaborativa tenuta dal Franconetti ed il tentativo di ripianare debiti societari procedendo al recupero dei crediti, dall'altro, che i precedenti erano stati ritenuti dal giudice di primo grado inidonei a fondare la recidiva.

3. Il PG ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. La difesa, con memoria in data 31/03/2026, ha replicato alle conclusioni del PG, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è complessivamente infondato, i motivi risultando in parte inammissibili.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Secondo l'accertamento delle sentenze conformi, l'imputato aveva avuto conoscenza della sentenza di fallimento. La difesa, appunto, senza contrastare l'assunto specifico, argomenta invece che il ricorrente era impedito ad adempiere alla consegna perché ristretto in custodia cautelare, prima carceraria e poi domiciliare, quest'ultima avviata quando era già stata depositata la relazione del Curatore fallimentare.

2.2. L'argomento è irrilevante ed aspecifico.

2.2.1. A fronte del corretto rilievo delle due sentenze secondo cui il ricorrente avrebbe potuto – e quindi dovuto – incaricare un terzo (anche la moglie o il difensore) delle attività funzionali alla consegna al Curatore, la difesa adduce il generico argomento che ciò era ostacolato dall'impedimento opposto dalla custodia cautelare cui era sottoposto. Argomento inconsistente in quanto, non constando condizioni di isolamento rafforzato, il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere le necessarie autorizzazioni ad incontri o, comunque, comunicare

telefonicamente con il curatore per informarlo sulle scritture, favorendone il recupero.

2.2.2. Il fatto che, poi, quando l'imputato era stato ristretto agli arresti domiciliari, fosse stata già depositata la relazione del Curatore, è di per sé del tutto irrilevante in quanto tale adempimento dell'organo della procedura non coincide, di per sé, con la chiusura della procedura fallimentare e con la correlata conclusione della fase in cui le scritture rivestono la loro essenziale funzione nella ricostruzione del patrimonio e delle vicende economiche della fallita. Né, nel caso di specie, viene allegato o, comunque, risulta che tale coincidenza si fosse verificata.

2.2.3. Diviene persino superfluo, a questo punto, indicare che la spiegazione offerta dalla Corte anche in ordine alla implausibilità del furto rimane pienamente logica, posta la scarsa credibilità che, nel corso di un furto, oltretutto attuato in modo organizzato come necessario all'asportazione del complesso dei materiali indicati, fosse stata sottratta anche la documentazione, fonte soltanto di ingombro e di peso per lo spostamento, oltre che connotata da provenienza immediatamente identificabile. Il fatto che, poi, il Lorusso avesse visto i manichini della società fallita presso lo Zanini, a prescindere dalla attendibilità delle dichiarazioni, è circostanza ambivalente se non neutra, tanto più che può trovare spiegazione in una asportazione dei beni e delle scritture concordata dal medesimo Zanini con il ricorrente.

2.2.4. Del resto, secondo quanto riportato in sentenza, il «curatore dava atto di non aver reperito alcun documento contabile relativo agli anni successivi al 2015 - pur essendo provata la ricezione di somme di denaro nel corso dell'anno 2017 a titolo di pagamento delle fatture relative ai contratti di affitto di ramo d'azienda indicativa dello svolgimento di attività di impresa anche in arco temporale successivo - con conseguente impossibilità di ricostruire l'effettivo movimento degli affari per l'intera durata della società oltre alla totale incertezza circa la consistenza del patrimonio sociale». Ciò in coerenza con quanto già indicato dal Tribunale secondo cui il Curatore aveva verificato che i bilanci erano stati approvati fino all'esercizio concluso il 31.12.2015, mentre non aveva reperito alcun documento contabile relativo agli anni successivi.

In altri termini, la sottrazione di scritture costituisce frammento di più ampio comportamento di occultamento delle vicende societarie che risale a momenti in nessun modo interferenti con le vicende addotte dalla difesa.

2.3. Quanto al dolo specifico, il motivo è inedito, non essendo stato devoluto in sede di appello.

Comunque, già in primo grado, era stato affermato che «(i)n punto di elemento soggettivo del reato, deve ritenersi che la condotta di sottrazione delle scritture contabili fosse mirata ad impedire la ricostruzione delle attività dell'impresa e,

dunque, volta a cagionare un pregiudizio per i creditori, derivante dall'impossibilità di verifica degli stessi crediti maturati verso la fallita. La mancata collaborazione del Franconetti con la curatela, che non si è attivato in alcun modo per fare recuperare la documentazione ed ha presentato denuncia di furto strumentale, nonché la presenza di diversi protesti a partire dal 14.8.2017 (cfr. fg. 5 della relazione del curatore fallimentare) contribuisce a confortare tale conclusione ». La Corte d'appello, richiamata la conforme valutazione del Tribunale, in assenza di censure specifiche sul tema, si era potuta limitare a rimarcare che la sparizione delle scritture era dovuta ad «un occultamento consapevole e voluto da parte dell'imputato».

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. È dato accennare che il contenuto delle operazioni descritte nell'imputazione e quanto accertato sin dal primo grado evidenziano come oggetto di giudizio sia la fattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose e non quella di causazione dolosa del fallimento, solo nominalmente evocata nel capo A.2.

Secondo la prospettazione difensiva, la sentenza impugnata non avrebbe considerato e dimostrato con motivazione logica rispetto alle risultanze il nesso causale tra le operazioni e l'evento nonché il necessario coefficiente psicologico di prevedibilità del dissesto stesso.

3.2. Al riguardo merita richiamarsi i tratti della fattispecie rilevanti nella prospettiva così in esame.

3.2.1. Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie della causazione del fallimento mediante operazioni dolose, prevista dal comma 2 n.2 dell'art. 223 l. fall. costituisce reato di danno che si distingue per natura e struttura da quello di pericolo concreto rappresentato dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamata nel contesto della bancarotta impropria dal comma 1 dell'articolo citato.

3.2.1.1. Secondo la consolidata ricostruzione giurisprudenziale, in particolare, elementi costitutivi ed insieme distintivi della fattispecie sul piano oggettivo sono individuati da: a) condotte che, realizzando una sorta di sviamento o abuso delle funzioni amministrative (che integra il nucleo storico del complesso di previsioni dell'art. 223 comma 2 cit.), in modo articolato ed indiretto determinano un effetto depauperativo del patrimonio; b) il nesso causale tra tali condotte e la determinazione del dissesto. Laddove la tipicità della fattispecie di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) l. fall. consiste in atti immediatamente depauperativi del patrimonio dell'impresa con conseguente pericolo di dispersione della garanzia dei creditori, da verificarsi in concreto all'atto del fallimento, la struttura dei reati di cui all'art. 223 comma 2° n. 2 l. fall. li descrive come delitti di danno causalmente orientati,

in cui l'impoverimento della garanzia patrimoniale costituisce un effetto indiretto delle condotte.

3.2.1.2. Chiarito da tempo (ed ora esplicitato nell'art. 329 comma 2 n. 2 d. lgs. 14/2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che l'evento in rilievo è costituito dal fatto sostanziale del dissesto e non da quello formale del fallimento, la giurisprudenza ha altresì evidenziato come, nel quadro del principio di equivalenza tra le cause concorrenti, dovesse riconoscersi pari rilievo alla causazione originaria del dissesto medesimo ed all'aggravamento di un dissesto già esistente. Assunto in forza del quale è stato appunto affermato che «(i)n tema di fallimento determinato da operazioni dolose, non interrompono il nesso di causalità tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare né la preesistenza alla condotta di una causa in sé efficiente verso il dissesto, valendo la disciplina del concorso causale di cui all'art. 41 c.p., né il fatto che l'operazione dolosa in questione abbia cagionato anche solo l'aggravamento di un dissesto già in atto» (Sez. 5, 16/10/2013, n. 8413, rv 259051. Cfr. ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29885 del 09/05/2017, Rv. 270877 – 01).

3.2.2. Quanto all'elemento soggettivo, la giurisprudenza è consolidata nel riconoscere che si verte al cospetto di fattispecie a connotazione preterintenzionale, in relazione alla quale l'elemento soggettivo si declina in maniera differenziata sulle distinte componenti oggettive.

3.2.2.1. In tal senso, si è inizialmente affermato che «(in) tema di fallimento determinato da operazioni dolose, che si sostanzia in un'eccezionale ipotesi di fattispecie a sfondo preterintenzionale, l'onere probatorio dell'accusa si esaurisce nella dimostrazione della consapevolezza e volontà dell'amministratore della complessa azione arrecante pregiudizio patrimoniale nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con i propri doveri a fronte degli interessi della società, nonché dell'astratta prevedibilità dell'evento di dissesto quale effetto dell'azione antidoverosa, non essendo invece necessarie la rappresentazione e la volontà dell'evento fallimentare» (Sez. 5 Sent., 03/04/2014, n. 38728, rv. 262207, in cui si è ritenuta correttamente affermata la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2., l. fall., nei confronti dell'amministratore di una società che con le sue condotte, in particolare l'accensione di un ingente mutuo; il pagamento delle sole due prime rate del piano di ammortamento, nonostante la società avesse liquidità per farvi fronte e la conservazione assolutamente imprudente ed illogica della liquidità così ottenuta non già in banca ma nella cassaforte della sede sociale poi oggetto di furto, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società. Cfr. anche Sez. V Sent., 18/02/2010, n. 17690, rv. 247315).

3.2.3.2. Nel solco così segnato, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, via via specificato il coefficiente psicologico necessario per l'imputazione dell'evento, di

pari passo alla più generale elaborazione messa a punto in materia di reato preterintenzionale nella prospettiva di personalizzazione della responsabilità penale.

Dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagna, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 – 01), questa Corte di legittimità ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile » (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 – 01).

E' stato altresì precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01) » (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).

Alla consapevole volontà di compiere operazioni capaci di arrecare pregiudizio alla società, quindi, deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto non voluto.

3.2.3. Avuto riguardo all'oggetto della vicenda in esame, merita rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di chiarire che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali» (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01. Cfr. ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 15281 del 08/11/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 270046 – 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 5159 del 07/11/2025 Ud, dep. 2026, Rv. 289457 – 01).

3.3. La sentenza impugnata, anche mediante i richiami operati a quella di primo grado, ha dato conto sufficientemente dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato nella cornice composta dalle richiamate coordinate ermeneutiche.

3.3.1. Nel caso in esame è incontestato che l'imputato sia stato autore di condotte di mancato pagamento di obbligazioni tributarie relative agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018, maturando così correlato debito per capitale, interessi e sanzioni. La

Corte d'appello, sulla linea già introdotta dal Tribunale, ha rimarcato che lo stesso imputato «aveva dato conto della scelta consapevole di preferire la prosecuzione della gestione della società, restando inadempiente alle obbligazioni non solo fiscali, per ben 4 anni, ma anche previdenziali, nella speranza che le sorti della società potessero risollevarsi, ma in ciò sta la commissione del contestato reato».

3.3.2. Si verte pertanto al cospetto di un inadempimento continuativo che la società fallita ha adottato quale strutturale e sistematica modalità di finanziamento che, se da un lato, è manifestamente *contra legem*, dall'altro è intrinsecamente produttiva di un accrescimento degli oneri per interessi e sanzioni, secondo quanto ricordato dalla giurisprudenza sopra richiamata.

Siffatta conseguenza risulta concretamente evidenziata dalla sentenza impugnata che ha rimarcato come solo tardivamente il ricorrente avesse preso iniziative, comunque inefficaci, per ridurre il progressivo carico derivante dalle «contestazioni di mancato pagamento delle obbligazioni tributarie relative agli esercizi 2015, 2016, 2017, 2018».

È, pertanto, idoneamente individuata una dinamica di aggravamento del dissesto derivante dal sistematico inadempimento delle obbligazioni tributarie.

3.3.3. Lo stesso imputato ha ammesso la deliberata scelta di postergare i pagamenti tributari, in sostanza per finanziare la prosecuzione dell'attività di impresa, di talché è provata direttamente la volizione delle operazioni intrinsecamente pregiudizievoli per la società, siccome produttive di maggiori oneri.

Parimenti consta la prevedibilità della consecuzione dell'aggravamento del dissesto in un quadro in cui la carenza finanziaria della società che aveva indotto la scelta di postergare i pagamenti tributari e previdenziali era stata così naturalmente accresciuta in termini che ne avevano reso impossibile il governo alla società poi fallita (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 24752/2018, Rv. 273337 – 01, cit.). Conseguenza, questa, che rientrava certamente nella prevedibilità ed, anzi, nella progressione nel tempo, era sicuramente stata prevista dall'imputato, quantomeno quale rischio naturale delle scelte operate.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. La Corte di appello ha escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche sul convergente rilievo dell'assenza di elementi favorevoli e della presenza, invece, di numerosi precedenti. Ciò sulla scorta anche di quanto già indicato dal Tribunale secondo cui il ricorrente: a) non si era attivato in alcun modo per fare recuperare la documentazione; b) aveva presentato denuncia di furto strumentale; c) aveva diversi protesti a partire dal 14.8.2017 (cfr. fg. 5 della relazione del curatore fallimentare), oltre che precedenti penali.

4.2. La motivazione offerta dalla sentenza impugnata è adeguata e priva di vizi logici avendo anche esposto congrue ragioni assorbenti di esclusione delle attenuanti richieste.

4.3. Le censure difensive non meritano adesione.

4.3.1. Non è concludente il rilievo che erano stati contraddittoriamente valorizzati i precedenti quando lo stesso Tribunale aveva escluso la recidiva. Già in astratto l'esclusione della recidiva non fonda in alcun modo l'inferenza logico-giuridica per cui i precedenti penali non possano rilevare quale ragione assorbente di diniego delle attenuanti generiche. Nel caso di specie è, poi, in concreto dirimente constatare che il Tribunale aveva escluso la recidiva in quanto non poteva «essere valutata la sentenza di condanna del GIP presso il Tribunale di Monza in quanto divenuta irrevocabile successivamente alla commissione del delitto di bancarotta». L'impedimento così evidenziato alla rilevanza del precedente ai fini della recidiva, pertanto, non si estendeva alla sua rilevanza ai fini del diniego delle attenuanti generiche in cui sono naturalmente valutabili i profili e gli indici di capacità a delinquere del soggetto, sia anteriori che successivi al reato.

4.3.2. Con motivazione priva di violazione di principi e di illogicità le sentenze di merito hanno escluso valenza alla allegazione difensiva della collaborazione dell'imputato. Senza che qui venga in alcun modo in questione la insindacabilità delle scelte difensive operate, le sentenze di merito nemmeno si sono limitate ad escludere rilievo ad una collaborazione che la difesa ha affermato in termini meramente assertivi, ma hanno evidenziato come l'interlocuzione assunta dall'imputato con la curatela fallimentare avesse avuto natura sostanzialmente decettiva mentre soltanto tardiva fosse stata l'attivazione per il recupero di crediti.

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 07/04/2026

Il Consigliere estensore
FEDERICO MARIA MERIGGI

Il Presidente
LUCA PISTORELLI